



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 103/2009

OGGETTO: Aliquote I.C.I. - Anno 2010.

L'anno duemilanove, addì 22 del mese di dicembre, alle ore 20:00 nella sala consiliare di Palazzo Benamati in Via Benamati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI			PRESENTI		
RIGHETTINI	Roberto	Si	CHIMINI	Marco	Si
BERTASIO	Agostino	Si	CAPUCCINI	Giuliana	Si
BUFFOLI	Ermes	Si	CASTELLINI	Delia	No
BELLONI	Fabio	Si	BOSCHETTI	Manuela	No
STAGNOLI	Paola	Si	ARRIGHINI	Giacomo	No
OGNIBENI	Silvio	Si	ANDREOLI	Andrea	Si
BESCHI	Marcello	Si	BAZZANI	Sergio Mario	Si
CHIMINI	Vincenzo	Si			
ITA	Gianbattista	Si			
BASILE	Marco	Si			

Presiede la seduta il Presidente Vincenzo CHIMINI.

Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto LORENZI.

<p>Publicato, all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal <u>15 GEN. 2010</u></p> <p>Art. 24 – D.Lgs n. 267 18 agosto 2000</p> <p>con/senza opposizioni</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Alberto LORENZI)</p> <p>Copia conforme all'originale per uso amministrativo. il _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Alberto LORENZI)</p>	<p><i>Certificato di Esecutività</i></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000 in data <u>22 DIC. 2009</u>, in quanto:</p> <p><input type="checkbox"/> sono decorsi 10 (dieci) giorni dal termine di pubblicazione di copia della stessa all'albo pretorio del Comune di Toscolano Maderno (art. 134, comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Lgs. n. 267/2000).</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Alberto LORENZI) ISTR. AMM. UFF. SEGRETARIA (Dott.ssa Maria TADDI)</p>
---	--

OGGETTO: Aliquote I.C.I. - Anno 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Signor Vincenzo Chimini dà la parola all'Assessore Arch. Fabio Belloni che relaziona sull'argomento. La situazione rimane invariata rispetto al 2009. Si coglie l'occasione per precisare che le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e dimora abituale (art. 6, quarto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) in base alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009 non sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. bensì beneficiano dell'aliquota ridotta del 3,6 per mille, prevista per le abitazioni principali (non esonerate dal pagamento dell'I.C.I. in base al D.L. 93/2008), senza tuttavia beneficiare della detrazione d'imposta prevista per tale fattispecie impositiva.

Per la Discussione e gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale vedasi verbale della trascrizione del file audio, allegato al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) nel quale viene stabilito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

VISTA e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23 dicembre 2008 con la quale si determinavano le aliquote ICI e detrazione d'imposta per l'anno 2009.

VISTO il comma n. 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote ICI.

VISTO il D.L. 93/2008 che dispone a partire dall'anno 2008 l'esonero dall'imposta comunale sugli immobili delle abitazioni principali (di categoria catastale diversa da A1-A8-A9) o assimilate per legge o in base al Regolamento Comunale, nonché le relative pertinenze.

RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni di cui alle delibera C.C. n. 76/2008 sopra richiamata per l'anno 2010.

ATTESO che l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, sostituendo l'art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ha modificato in modo sostanziale la disciplina previgente che prevedeva l'unicità dell'aliquota da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta dovuta, fatta salva la possibilità di determinare un'aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se locati, a' sensi del d.l. 8 agosto 1996 n. 497, convertito dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556. Le disposizioni di legge vigenti prevedono l'applicazione dell'aliquota ordinaria in misura non

inferiore al 4 per mille e non superiore al sette per mille, a prescindere dalla sussistenza di straordinarie esigenze di bilancio. E' necessario precisare, tuttavia, che l'ente può deliberare l'applicazione di aliquote **anche inferiori al limite legislativo del 4 per mille per determinate fattispecie applicative, nell'esercizio della propria potestà legislativa, fatte salve, comunque, le esigenze connesse al proprio bilancio (cfr. in tal senso Agenzia delle entrate, R.M. 19 febbraio 2001, n. 1/FE)**.

CONSIDERATO che, come evidenziato e narrato nella predetta circolare:

- nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi che hanno attribuito ai comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate e che con l'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è stato consentito agli enti locali di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille a favore delle categorie ivi individuate;
- l'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
- Da detta espressa previsione di quest'ultimo limite consegue una rilettura delle norme innanzi citate in esito alla quale è dato dedurre che gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall'altro **possono però articularle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale** poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso articolo 52 ad essi consente di esercitare.
- Nella sostanza, quindi, se vengono osservate le disposizioni normative innanzi richiamate, nessun ostacolo può opporsi alla scelta del comune di diminuire il carico fiscale relativamente all'ICI.

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall'imposta), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

RITENUTO opportuno confermare per le abitazioni principali ed assimilate non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008 e intese nei sensi voluti dal novellato art. 8 del D.lgs. N. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune le aliquote in vigore nel 2009, e della **detrazione ordinaria fino a euro 600** dovuta per la predetta unità tenendo conto del vincolo dell'equilibrio complessivo del bilancio.

VISTO l'art. 58 III° comma del D. Lgs. n. 446/1997 a mente del quale la detrazione per l'abitazione principale del contribuente, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità.

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile reso a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio dell'Area Finanziaria.

CON VOTI favorevoli n. 12 (dodici), astenuti n. 2 (due: Andreoli e Bazzani) espressi da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2010 le **aliquote I.C.I.** come di seguito specificato:

- a) Aliquota del 3,60 per mille (trevirgolaseiper mille) e **detrazione di € 600** applicabile per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad **abitazione principale** e assimilate o equiparate (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**).
- b) Aliquota del 3,60 per mille (trevirgolaseiper mille) applicabile per le **unità immobiliari locate con contratto registrato** ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e dimora abituale (art. 6, quarto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) (**Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009**).
- c) Aliquota del 3,60 per mille e 170 euro di detrazione per immobile posseduto, abitato e dato in uso gratuito dal proprietario a parenti o affini fino al secondo grado (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**).
- d) Aliquota del 7 per mille per tutti i **restanti immobili**;
- e) Aliquota del **5,25** per mille per gli immobili accatastati, o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento, nelle categorie **A/10, C/1, C/2, C/3, D/2**, a condizione che vi venga regolarmente ed effettivamente esercitata **attività commerciale, artigianale o di servizi** ai sensi della normativa vigente.
2. Di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo, **si detraggono (detrazioni)**:
- € 600,00 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**), con esclusione delle unità locate con contratto (o comodato) registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale .
- € 170,00 di detrazione per immobile posseduto (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**), abitato e dato in uso gratuito dal proprietario a parenti o affini fino al secondo grado.
- Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'utilizzo quale abitazione principale (art. 8, comma 2, D.L.vo 504/92).
3. Come per il 2009, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l'aliquota di cui alla lettera a) del precedente punto 1. e la detrazione dall'imposta di cui al precedente punto 2., si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 662/96).
4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate, consentono, in ogni caso, di mantenere gli equilibri complessivi del bilancio.
5. Di rendere pubbliche, mediante apposito manifesto, le determinazioni di cui sopra, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Successivamente, con voti favorevoli n. 12 (dodici) , astenuti n. 2 (due: Andreoli e Bazzani) espressi da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N° 267/2000.


IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Alberto LORENZI)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Vincenzo CHIMINI)





COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

N. 103/C.C. del 22-12-2009

OGGETTO: Aliquote I.C.I. - Anno 2010.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(dott. Claudio BATTISTA)

